

il giudizio pronunziato su di essa debba avere un valore pari a tre sentenze uniformi. — L'VIII concede facoltà agli elettori, che, se il giudizio fosse pronunziato per avventura contro l'appellante, possano per quel solo caso eleggere un altro. — E nel IX soggiungesi, che, ove l'elezione susseguente cadesse di bel nuovo sopra un indegno, la s'intenda devoluta per quella volta al patriarca. — Minaccia il X censure ecclesiastiche ai patriarchi, i quali o costringessero qualche titolato a rinunziare, od ammettessero cessioni di titoli. — L'XI raccomanda l'esecuzione della bolla al vescovo di Pafò, all'abate di san Giorgio maggiore, ed all'abate de' Borgognoni. — Decreta finalmente il XII capitolo, che se si trattasse di titoli riservati al papa, gli eletti ne dovessero ricevere le bolle da Roma, e conseguentemente ne avessero a pagare le tasse alla Camera Apostolica.

Giunse a Venezia cotesta bolla, nel tempo che la repubblica era occupata nelle gravissime cure degli affari politici dell'Italia: perciò ne fu differita la pubblicazione, finchè il senato, per la pace conchiusa a Bologna nel 1529, poté occuparsene di proposito. La pubblicò infatti con ripetuti decreti nel seguente anno 1530, ai quali indarno tentò di opporsi il tenace patriarca Quirini. La bolla ebbe la sua esecuzione. Tuttavolta non cessarono del tutto i contrasti e i disordini. La bolla di Clemente VII non aveva abbastanza provveduto a tutti gli oggetti del culto e dell'uffiziatura delle chiese. Quindi fu, che alcuni preti ottenevano al tempo stesso più titoli; che i titolati, anche divenuti pievani, ritenevano i titoli; che alcuni titolati, posti al possesso di parrocchiali benefizii in terraferma, impetravano da Roma di ritenere i titoli in commenda, e di goderne quindi le rendite, senza uffiziarne le chiese, a cui erano ascritti. Ed altri simili disordini avvenivano. Perciò il Consiglio de' Dieci, nell'anno 1531 vietò siffatti disordini, e comandò ai pievani, che possedevano anche un qualche titolo, la rinunzia di questo. La quale deliberazione del Consiglio dei Dieci fu sancita dal papa Clemente VII, nel seguente anno 1532. E per nuove